

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	125
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori MINNOCCI ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (1997)	125
PRESIDENTE	125, 126, 127, 129, 130 131, 132, 133, 135
ALESI	127
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	127 129, 130, 131, 132, 133, 134
FIBBI GIULIETTA	127, 130
MATTEINI, <i>Relatore</i>	126, 127, 129, 130
NICCOLI	126, 127, 130
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
DEGAN ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (575);	
REGGIANI Norme relative alla tutela della denominazione di origine « vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (936)	135
PRESIDENTE	135, 137, 138
ALESI	136, 137

	PAG.
Bosco, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	137 138
FEDERICI	136, 138
MATTEINI	137
TOCCO	136, 137
ZANINI, <i>Relatore</i>	135, 137

La seduta comincia alle 10,15.

MASCHIELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Federici sostituisce per questa seduta, il deputato Napolitano.

Discussione della proposta di legge senatori Minnocci ed altri: Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Minnocci, Pieraccini, Catel-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1973

lani e Talamona: « Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 marzo 1973.

L'onorevole Matteini ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTEINI, Relatore. La proposta di legge al nostro esame consente di determinare in maniera sintetica le denominazioni dei prodotti tessili, redigendo, per così dire, una « carta di identità » delle fibre in commercio. In tal modo sia il consumatore che il commerciante sono in grado di avere un quadro di insieme del mercato dove ormai è impossibile identificare con esattezza, a causa dell'impiego di tecnologie assai complesse e delle continue immissioni di nuove fibre tessili, le componenti di un dato prodotto tessile.

Lo Stato italiano è già da molto tempo inadempiente nei confronti della Comunità economica europea, il cui Consiglio, in data 26 luglio 1971, aveva approvato la direttiva concernente la denominazione e l'etichettatura dei prodotti tessili. Il termine per ottemperare a tale direttiva è già scaduto il 29 gennaio 1973 e pertanto si palesa necessario dotare il paese di una legislazione che ormai è in vigore in tutti gli Stati industrializzati.

Non starò qui a spiegare le ragioni, per altro ovvie, per le quali si rende indispensabile una normativa riguardante la « carta di identità » dei prodotti tessili; mi limiterò ad illustrare brevemente il testo della proposta di legge. La prima parte di essa, che riprende interamente la normativa comunitaria, definisce tra l'altro il prodotto e la fibra tessile (nella tabella A viene riportata la descrizione chimica delle fibre), disciplina l'uso della qualificazione « puro », « interamente », « 100 per cento » o altra equipollente, indicandone le tolleranze, e detta norme che concernono prodotti tessili composti da una o più fibre. Si passa quindi a stabilire le modalità pratiche di elaborazione e di applicazione della etichettatura, al fine di far sì che in tutto il mercato comune si abbia una presentazione unitaria dei prodotti. Nella seconda parte del provvedimento si prevedono le norme di attuazione della legge che sono norme tendenti a far rispettare la veridicità della etichetta soprattutto al fine di tutelare il consumatore. Il consumatore così, entrando in un qualunque magazzino per acquistare, ad esempio, un abito sarà in grado subito di sapere quali sono le caratteristiche del tessuto con cui tale abito è fatto.

Molto sommariamente, onorevole presidente, ho esposto i punti salienti del provvedimento, e mi riservo di intervenire, se sarà necessario, sugli aspetti particolari che attengono a questa materia in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLI. Desidero esprimere brevemente la posizione del gruppo comunista sull'argomento in discussione. La trattazione della materia presenta serie difficoltà di natura tecnica: infatti per chi non ha competenza specifica in questo settore è difficile discutere ed entrare nel merito di meccanismi produttivi assai complicati. Riconosco poi che questa materia è ormai regolamentata a livello comunitario ed è quindi necessario che l'Italia si allinei agli altri paesi del MEC.

Anche se per ragioni di tempo non è possibile modificare l'articolato del provvedimento, ritengo però opportuno almeno caldeggiare un certo impegno per far sì che in sede comunitaria venga prospettata la necessità di apportare alcune variazioni. Ad esempio nell'articolo 7 si parla di un grado di tollerabilità della presenza di fibre del 3 per cento. Ora, per quanto riguarda la produzione tessile, bisogna dire che questa percentuale, questo limite di tollerabilità, come anche suggerisce la stessa organizzazione dei produttori in special modo per la produzione del cardato, è troppo basso. Ci sembra pertanto opportuno chiedere la elevazione di questa percentuale dal 3 al 5 per cento proprio in considerazione del tipo di tessuto che il cardato esige.

MATTEINI, Relatore. Onorevole Niccoli, faccio presente che l'articolo 5 prevede appunto, per i prodotti fatti con una sola fibra, la elevazione della tolleranza al 5 per cento per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

NICCOLI. In pratica si tratterebbe di estendere il concetto della tollerabilità previsto dall'articolo 5 per i prodotti con una sola fibra anche ai prodotti tessili composti da due o più fibre.

MATTEINI, Relatore. Questo è in contrasto con le norme comunitarie.

PRESIDENTE. Nell'articolo 7 è contenuto un inciso « salvo esigenze inerenti ad un particolare prodotto la cui tecnica di fabbricazione richieda una tolleranza superiore » che forse in sede di regolamento di esecuzione potrebbe fornire la possibilità di elevare tale

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1973

tollerabilità. Suggesterei pertanto all'onorevole Niccoli di presentare un ordine del giorno in questo senso.

NICCOLI. D'accordo, onorevole presidente, presenteremo un ordine del giorno.

Desidero ora evidenziare un'altra questione che si pone nel penultimo comma dell'articolo 25 là dove è detto: « L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato su tre quotidiani con diffusione nazionale, editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori ». Ora non comprendiamo perché tale pubblicazione debba apparire soltanto sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori e non anche su altre pubblicazioni attinenti a questo settore. Proporrei quindi la soppressione delle parole « ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori ».

ALESI. Ma questo ente - e dico « purtroppo » - esiste, ed è riconosciuto ufficialmente.

FIBBI GIULIETTA. Esiste per giustificare il contributo di cui beneficia !

NICCOLI. Se non vogliamo eliminare il riferimento a questo ente, si potrebbe aggiungere la seguente dizione: « e su un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, della cooperazione e dei dettaglianti ».

PRESIDENTE. Ella potrà presentare un emendamento in questo senso.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi

natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge:

i prodotti contenenti almeno l'80 per cento in peso di fibre tessili;

le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonché le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengano fibre tessili per almeno l'80 per cento del loro peso;

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili;

i prodotti tessili comunque incorporati in oggetti dei quali costituiscano parte integrante e abbiano funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo capoverso del secondo comma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La ragione è molto semplice. Nella direttiva comunitaria - e precisamente nell'articolo 2 - i menzionati prodotti non sono compresi. Tutti gli emendamenti presentati dal Governo anche ai successivi articoli della proposta di legge in esame tendono ad adeguare il provvedimento alla direttiva comunitaria.

MATTEINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 2 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso l'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo 2, con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

(È approvato).

ART. 4.

Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella A di cui al precedente articolo 2 per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra fibra sia a titolo principale, sia in forma di radicale, di aggettivo e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata.

È vietato l'uso della denominazione « seta » per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

(È approvato).

ART. 5.

L'uso delle qualificazioni « 100 per cento », « puro », « tutto », dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non è ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. È vietata qualsiasi altra espressione equipollente.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti

o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione « lana vergine » o « lana di tosa » può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. È obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorché siano stati ottenuti col ciclo cardato.

(È approvato).

ART. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali in peso.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere de-

signato con la sua completa composizione percentuale.

Le espressioni « residui tessili » o « composizione non determinata » possono essere usate a prescindere dalle percentuali in peso delle fibre componenti, esclusivamente per tutti i prodotti la composizione dei quali non possa essere tecnicamente precisabile.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone trama puro lino ».

(È approvato).

ART. 7.

Per i prodotti tessili composti da due o più fibre destinate al consumatore diretto, salvo esigenze inerenti ad un particolare prodotto la cui tecnica di fabbricazione richieda una tolleranza superiore, nelle composizioni percentuali previste dal precedente articolo è ammessa una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le percentuali in peso indicate e le percentuali in peso effettive rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale, o dal fabbricante, o dall'importatore o dal dettagliante; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione

che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al primo comma, le parole: « o dal fabbricante, o dall'importatore o dal dettagliante ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'articolo si riferisce a tutti coloro che intervengono nel ciclo industriale e commerciale. Dunque, la precisazione « o dal fabbricante, o dall'importatore o dal dettagliante » da una parte è pleonastica e, dall'altra parte, potrebbe essere limitativa nei confronti dei grossisti. Questo è il motivo per cui riteniamo opportuno escluderla dal contesto dell'articolo.

MATTEINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, al primo comma dell'articolo 8, la frase: « o dal fabbricante, o dall'importatore o dal dettagliante » di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinta).

S'intende pertanto soppressa la frase del primo comma dell'articolo 8.

Pongo in votazione l'articolo 8, con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1973

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione « a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante, nonché la denominazione delle fibre con le percentuali previste elencate in ordine decrescente.

Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

MATTEINI, *Relatore*. Mi permetto di osservare che, secondo le prime tre righe di questo articolo, anche una semplice camicia dovrebbe riportare il numero e la data della legge che la riguarda, oltre al relativo marchio (Chatillon, Leacril e così via). In Germania e in Belgio il numero e la data della legge non sono riportati.

NICCOLI. Tutta l'etichettatura, comunque, va sui bordi del tessuto.

MATTEINI, *Relatore*. Diamo un'occhiata all'allegato D. Tra i « Prodotti che possono formare oggetto di etichettatura o stampigliatura globali » vi sono anche le cinture, le bretelle, le giarrettiere e reggicalze. Secondo questo articolo 9, oltre al nome della ditta, su tali prodotti dovrebbe apparire il numero e la data della legge. Anzi, a questo proposito, poiché mi è stato fatto osservare che in tale allegato, al n. 7, oltre alle giarrettiere e

reggicalze non sono stati compresi i reggiseni, mi riservo di proporre di usare la più generica espressione « corsetteria ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Comunque, faccio osservare che, nell'allegato D, è detto: prodotti che « possono » formare oggetto di etichettatura.

FIBBI GIULIETTA. In fondo, lo scopo dell'etichettatura è quello di permettere al commerciante ed al consumatore di controllare il prodotto. Qualora il consumatore si trovasse a dover protestare per l'acquisto di un prodotto, a cosa potrebbe fare riferimento, se non all'etichetta di esso?

MATTEINI, *Relatore*. Non insisto nel mio intendimento di presentare l'emendamento cui avevo fatto cenno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Poiché agli articoli 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

a) i supporti, i rinforzi, le tele, le canapine e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;

c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

d) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché gli altri prodotti per il trattamento dei tessuti.

(È approvato)

ART. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso paesi terzi, nonché ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati nonché, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche nel caso di tale emendamento, trattasi di adeguamento all'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 2 della direttiva comunitaria che ho sopra ricordato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 12 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso il primo comma dell'articolo 12.

Pongo in votazione l'articolo 12, con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Una commissione, nominata con decreto dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonché per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al primo comma le parole « nonché per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel caso di nuove fibre, lo Stato deve rimanere libero di disciplinarle secondo le esigenze che si appaleseranno; tanto più che non è stato previsto un comitato per il progresso tecnologico. Questa la ragione dell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione al primo comma dell'articolo 14, l'inciso « nonché per la modificazione di percentuali previste sulle stesse tabelle » di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso l'inciso del primo comma dell'articolo 14.

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica dianzi approvata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 15 al 21 compreso non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 15.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1° maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

(*È approvato*).

ART. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

(*È approvato*).

ART. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'Ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

(*È approvato*).

ART. 18.

I funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

(*È approvato*).

ART. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'Ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplica originale.

(*È approvato*).

ART. 20.

Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.

Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

(*È approvato*).

ART. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, qualora la prima analisi sia stata effettuata dalla stazione sperimentale per le fibre tessili e viceversa dispone per l'invio a quest'ultima se la prima analisi è stata effettuata presso un laboratorio periferico delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole da « qualora la prima analisi » alla fine.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È l'unico emendamento che non proponiamo per adeguamento alla normativa comunitaria. Esso è stato in realtà richiesto dal Ministero delle finanze, poiché anche ad analisi eseguita in prima istanza da un laboratorio chimico compartimentale delle dogane, spetta per compito istituzionale al laboratorio chimico centrale delle dogane l'analisi dell'esemplare prelevato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 22 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinta).

L'ultima parte del terzo comma dell'articolo 22 si intende pertanto soppressa.

Pongo in votazione l'articolo 22, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 23 e 24, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono applicare i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche sia per separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo articolo 26.

(È approvato).

ART. 24.

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorità giudiziaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa fino a lire 5 milioni.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori.

È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore.

L'onorevole Niccoli ha presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, aggiungere le parole:
« nonché su un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, o della cooperazione, o dei dettaglianti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo 26 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione con proprio decreto alle direttive del Consiglio della CEE, di cui al precedente articolo 23, sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1973, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

In relazione a questo articolo nasce un problema che debbo sottoporre alla Commissione. La V Commissione bilancio, nell'esprimere parere favorevole alla proposta di legge, ha richiesto la soppressione dell'articolo 27 della stessa, ragionando nei termini che seguono: poiché il successivo articolo 28 prevede l'emanazione del regolamento di esecuzione, con decreto del Presidente della Repubblica, a distanza di un anno dalla pubblicazione della legge e poiché l'articolo 30 fissa l'entrata in vigore della stessa allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, il combinato disposto di questi due articoli sposta obiettivamente l'onere, previsto dall'articolo 27, al 1975. Vi è per altro da rilevare che il Governo intende ora proporre la soppressione dell'articolo 30. Si viene a creare così una nuova situazione che ritengo debba essere sottoposta al parere della V Commissione bilancio.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei dare in proposito alcune precisazioni. Già in sede di discussione in Commissione, al Senato, il Governo presentò un emendamento che fissava l'entrata in vigore della legge subito dopo la *vacatio legis*. Il Senato approvò

invece l'articolo 30, determinando in pratica l'entrata in vigore allo scadere del diciottesimo mese dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*. Contemporaneamente approvò, all'articolo 29, una fase transitoria fino a sei mesi. Il Governo, anche per tener conto delle osservazioni della V Commissione bilancio, non essendovi per quest'anno problemi relativi al finanziamento che è stato previsto, propone l'abolizione dell'articolo 30, in modo che il provvedimento entri in vigore dopo i normali 15 giorni di *vacatio*; propone altresì di modificare l'articolo 29 nel senso di estendere fino a 24 mesi la fase transitoria, onde consentire un più ampio margine di tempo per l'adeguamento, da parte di tutti coloro che debbono provvedere alle incombenze previste dal provvedimento stesso. Riconosco comunque che la nuova situazione debba essere valutata nel merito dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può quindi rimanere stabilito che la Commissione rinvia la discussione degli articoli 27, 28 e 30 in attesa del parere della V Commissione bilancio sui medesimi e sugli emendamenti presentati dal Governo.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « fino a sei mesi », con le altre: « fino a 24 mesi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, con la modifica testè approvata.

(È approvato).

La discussione dei rimanenti articoli è rinviata ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Degan ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (575); Reggiani: Norme relative alla tutela della denominazione di origine « vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Degan, Boldrin e Zanini: « Norme relative alla tutela della denominazione di origine " vetri di Murano " », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto »; Reggiani: « Norme relative alla tutela della denominazione di origine " vetri di Murano " », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto ».

L'onorevole Zanini ha facoltà di svolgere la relazione.

ZANINI, *Relatore*. Senza dilungarmi troppo, voglio rifarmi alla relazione svolta in sede referente. Informo i colleghi che il Comitato ristretto nominato per l'esame delle due proposte di legge è pervenuto alla formulazione di un nuovo testo. Rinvio l'illustrazione degli apporti migliorativi del Comitato stesso alla discussione dei singoli articoli. In sostanza, con questo provvedimento non tanto si mettono in moto i congegni di protezione contro le frodi e contro gli abusi, che pur sono innumerevoli nell'ambiente vetraio di Murano, quanto si tende a tutelare e conservare una tradizione multicentenaria legata all'isola di Murano dove vivere significa lavorare il vetro. C'è anche un'altra preoccupazione: quella di conservare e tramandare la figura del maestro vetraio intorno al quale si muove tutto questo progetto di legge, il quale dà la possibilità di conseguire il titolo di maestro vetraio a chi ha già una pratica in questo settore. Desidero inoltre dire che questa iniziativa legislativa concorrerà a dare un valido sostegno all'unica attività industriale consentita nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna veneta: le altre attività, come è noto, non sono consentite in base alla legge per Venezia, recentemente approvata dal Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FEDERICI. Come gruppo comunista noi ci siamo impegnati nel Comitato ristretto al fine di migliorare profondamente il testo delle proposte di legge originali, non sconfessiamo assolutamente nulla, quindi, di tutto quello che noi e altri abbiamo apportato di modifiche e di miglioramenti: rimaniamo però ancora con una serie di gravi preoccupazioni.

La prima è che avendo localizzato gli effetti del provvedimento soltanto nell'area di Murano, ogni piccola industria o artigiano che compie lo stesso tipo di lavoro, che qui è stato definito a mano volante, fuori del territorio dell'isola — non parlo soltanto della terra ferma dove purtroppo si sono già insediate talune industrie alcune delle quali hanno la doppia sede Murano-terra ferma, ma anche di chi, per ipotesi, volesse sviluppare questa attività nello stesso centro storico o in un'altra isola come la Giudecca —, sono esclusi dalla protezione della denominazione di origine. Noi comprendiamo benissimo che il provvedimento vuole salvaguardare il tipo di produzione artistica di Murano, ma questo fine è appunto prevaricato dal fatto che si stabilisce una prerogativa per l'isola piuttosto che per il prodotto in sé. Questa è una preoccupazione che abbiamo sempre espresso e che, tra l'altro, può creare dei grossi problemi in ordine ad un ulteriore aggravarsi della situazione, se non dal punto di vista produttivo, almeno da quello commerciale: attualmente, non più del 20-25 per cento della produzione reale di Murano viene commercializzata.

Il secondo problema riguarda le esclusioni previste dal provvedimento. Siamo d'accordo che il marchio debba essere utilizzato per i manufatti prodotti in un certo modo, ma non dobbiamo dimenticare che in molte lavorazioni muranesi sono state introdotte ormai una serie di macchine che svolgono un lavoro semiautomatico. Bisogna tener presente che oggi non esiste artigiano che non si avvalga della collaborazione da queste macchinette; anzi, la maggioranza degli operai del vetro sono oggi impegnati in questo tipo di lavorazioni. Il Comitato ristretto ha già provveduto ad includere la lavorazione successiva alla soffiatura e alla foggatura, ma bisognerà specificare meglio quelle lavorazioni che sono definite « e simili ».

La terza osservazione di ordine generale riguarda altri due punti. Anzitutto vorremmo che fosse definito subito lo statuto del consorzio che si va a stabilire; secondariamente, bisognerebbe trattare delle disposizioni transitorie finali a proposito del decreto, che non

è ordinario. È necessario definire i termini di un tempo abbastanza ravvicinato.

Queste sono le nostre preoccupazioni sulle quali baseremo il nostro atteggiamento nei riguardi del provvedimento. Nei confronti di esso abbiamo recepito a Murano, sia da parte delle forze imprenditoriali che da parte delle forze del lavoro, un certo interesse: riteniamo però che esso metta in movimento un processo che difficilmente, oggi, possiamo verificare fino in fondo.

ALESI. Quanto alla prima preoccupazione espressa dall'onorevole Federici, bisogna effettivamente tenere presente che molte aziende di Murano, con sede a Murano, hanno delle filiali o addirittura delle fornaci nel centro storico di Venezia. Ciò è necessario per il turismo.

Sono un pochino più perplesso sulla seconda preoccupazione relativa alla meccanizzazione. È vero che vi sono alcune piccole botteghe che usano bombolette di ossigeno, o altri utensili semiautomatici, ma, in genere si tratta di prodotti di scarso valore. La prima preoccupazione può comunque essere facilmente risolta investendo del problema il consorzio.

TOCCO. L'argomento esigerebbe disquisizioni molto approfondite: mi limiterò a dire che il mio pensiero è lontano dallo spirito e dalla sostanza del provvedimento. Intanto credo che attribuire ai vetri di Murano la qualifica di artistici sia possibile nella misura in cui ammettiamo che è difficile regolare l'arte per legge. Se la produzione di Murano la definiamo artistica, ci contraddiciamo quando vogliamo con legge stabilire se essa merita questo appellativo o meno. Inoltre riservare all'isola di Murano la prerogativa esclusiva di applicare al prodotto il marchio di denominazione di origine contraddice con il fatto che ormai molti altri vetri, non prodotti a Murano, sono considerati tali.

A tutto questo si può porre un rimedio: investire il consorzio previsto dal progetto di legge della realtà che Murano non vuole oggi accettare, e che non si cancella per legge, dandogli facoltà di ammettere al consorzio dei vetrai di Murano, dei vetrai che non stanno a Murano, naturalmente con criteri determinati in ordine a casi che devono ricadere entro una certa superficie. Insomma il consorzio, disciplinando l'uso del marchio « vetro di Murano », avrebbe la facoltà di ammettere all'uso di questo marchio anche fabbricanti di

vetri artistici, non eseguiti proprio a Murano, ma con le stesse caratteristiche di quelle di Murano. Capisco che tutto ciò è in contrasto con la privatistica che si vuole attribuire all'isola di Murano e che, francamente, la mia coscienza di uomo moderno non mi consente di accettare.

MATTEINI. Il marchio di origine viene generalmente dato in base alla localizzazione geografica, per cui ciò che si produce esclusivamente in una determinata area acquisisce il diritto ad avere una precisa tutela della denominazione di origine. Se, come alcuni colleghi hanno rilevato in questo dibattito, tale diritto si estende anche a coloro che lavorano fuori Murano e che osservino i procedimenti di lavorazione previsti dall'articolo 2, allora le tradizioni locali previste dall'articolo 1 non valgono più e il maestro vetraio di Murano che abbia intenzione di trasferirsi, per esempio, in Toscana beneficerebbe lo stesso del marchio di origine. Credo che dobbiamo stare molto attenti a questo punto.

Riguardo all'introduzione delle macchine semi-automatiche, c'è da rilevare che questo è l'eterno problema in cui si dibatte l'artigianato, poiché l'introduzione delle macchine viene, di fatto, a deformare la realtà di tale settore. L'artigianato tedesco, per esempio, consente lavorazioni fatte anche con le macchine.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZANINI, *Relatore*. Il provvedimento concerne la denominazione d'origine di un prodotto che non può non essere collegato all'isola di Murano. Se facciamo cadere questo concetto, allora il provvedimento non ha più ragione di essere. Questo è il motivo per cui difendo fino in fondo questa esclusività, che è giudicata medioevale dall'onorevole Tocco, ma che è tipica di ogni attività che ha tradizioni e caratteristiche del tutto originali. Noi, forse, non abbiamo idea di cosa significhino i prodotti di Murano nel mondo; basti pensare che il 60 per cento della produzione è destinato all'esportazione. Il legame della produzione all'ambiente contribuisce a raffinare il gusto e a dare agli operatori ed ai maestri la possibilità di esprimersi in un certo modo attraverso i segreti dell'arte. Vorrei poi far rilevare all'onorevole Tocco che non abbiamo la pretesa di qualificare questa attività come arte con l'« a » maiuscola.

MATTEINI. Vorrei sapere quanto si produce fuori dell'isola con le caratteristiche e i procedimenti tipici di Murano.

ZANINI, *Relatore*. I maestri vetrai si trovano fuori Murano in minima percentuale: non vi è dubbio che la produzione è in netta prevalenza nell'isola di Murano. Ecco perché insisto nel dire che bisogna limitare la normativa all'isola di Murano.

TOCCO. Il fatto che l'onorevole Zanini difenda in modo così fermo la sua tesi accentratrice, sta a dimostrare che la realtà si è sviluppata diversamente da quelli che possono essere i desideri degli abitanti di Murano. Secondo me forzare una realtà di questo genere con una legge, vuol dire tentare di impedire di sopravvivere a lavoratori che esercitano fuori dei confini di Murano un'attività uguale a quella di Murano. Ciò è inammissibile.

ALESÌ. Si può arrivare alla definizione della legge così com'è con una piccola variazione all'articolo 7 dove si parla del consorzio: si può aggiungere qualcosa che dia facoltà al consorzio di autorizzare il marchio « vetro di Murano » per produttori che non sono nell'isola, ma che usano le stesse procedure lavorative. Non dimentichiamo che vi sono industrie vetraie che, per grosse difficoltà di trasporto, minacciano di trasferirsi sulla terraferma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Innanzitutto voglio ricordare alla Commissione che, in una delle prime riunioni del Comitato ristretto, il Governo avanzò una pregiudiziale in relazione all'imminente approntamento di un disegno di legge che regolasse in modo globale la materia del riconoscimento delle denominazioni di origine dei prodotti della agricoltura, dell'industria e dell'artigianato. Dati alcuni limiti di opportunità e di urgenza, il Governo però non insistette in tale pregiudiziale e, così, il Comitato ristretto proseguì nel suo lavoro, predisponendo il testo oggi presentato. Per il chiarimento della discussione vorrei ricordare alla Commissione che, in realtà, la normativa in oggetto non fa altro che applicare la Convenzione di Lisbona, stipulata il 31 ottobre 1958, dove la denominazione di origine è così qualificata: « la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1973

le qualità e i caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani ».

Dunque non si può arrivare a dare una denominazione di origine se non si stabilisce anche la localizzazione e l'area territoriale. Se si allarga l'area territoriale, cade la tutela di una produzione tipica, caratteristica, che trova origini ambientali, storiche e tradizionali in una determinata località che in questo caso è appunto l'isola di Murano. Nulla ovviamente vieta che altri produttori possano fare lo stesso prodotto, soltanto che non hanno diritto alla tutela della denominazione di origine. In sostanza non si vuole proteggere in modo particolare la produzione dell'isola di Murano, ma si vuole solo stabilire la denominazione di origine « vetri di Murano ». Il riconoscimento di tale denominazione, proprio per l'esistenza dei suddetti fattori ambientali, spetta a Murano. A questo riguardo desidero rilevare che il disegno di legge che disciplina in generale la materia delle denominazioni di origine, e che presto sarà presentato al Parlamento, non si discosta dal testo elaborato dal Comitato ristretto. Proprio per questo motivo, io credo che la Commissione non debba avere alcuna difficoltà ad approvare il provvedimento scegliendo la soluzione della delimitazione territoriale della produzione di cui ci occupiamo.

FEDERICI. Vorrei fare due osservazioni. Questo provvedimento è stato presentato di fronte alla realtà dell'esodo degli artigiani da Murano. Pretendere, però, di fermare questa realtà determinatasi in seguito alla mancata soluzione di certi problemi, come quello dei trasporti, è un'illusione, in quanto, se la situazione rimarrà immutata, non è certo con la protezione del marchio che radicheremo le industrie a Murano. La seconda osservazione ha un aspetto paradossale: in questi ultimi anni si sono effettuati nuovi « imbonimenti » (il termine è veneziano), cioè all'isola di Murano sono venute ad aggiungersi altre due sacche: quella della Serenella e quella di San

Biagio che non sono di poco conto. Queste sacche si considerano facenti parte dell'isola di Murano o no? Desidero rilevare, poi, che se si dovesse addivenire a dei nuovi « imbonimenti », avremmo presto il congiungimento alla terraferma divisa dall'isola da pochi chilometri. Da quello che ho detto emerge che il problema della localizzazione non è poi così semplice come sembra.

PRESIDENTE. Il provvedimento tende a difendere l'isola di Murano che rischia di impoverirsi poiché gli artigiani se ne vanno via. Ora i fatti sono due: se neghiamo questa realtà è inutile approvare il provvedimento, ma se ne riconosciamo la gravità allora non bisogna allargare la normativa per non peggiorare la situazione, in quanto consentendo la protezione del marchio anche fuori di Murano, accelereremmo il processo che tende a ridurre la presenza di questa attività nell'isola.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le varie considerazioni potranno trovare posto nella nuova normativa di carattere generale che, tra l'altro, dà una competenza specifica alle regioni per l'indicazione delle localizzazioni. Dopo che la Commissione ha lavorato a lungo su questo provvedimento, mi parrebbe un errore di opportunità politica non pervenire ad una conclusione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame degli articoli del provvedimento è rinviato alla seduta di mercoledì prossimo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO